Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 18 maggio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

ORDINI CAVALLERESCHI

(1708)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2242.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana, con sede in Sondrio, dell'Istituto delle Suore di Santa Croce.

N. 2242. R. decreto 7 dicembre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia italiana, con sede in Sondrio, dell'Istituto delle Suore di Santa Croce, avente Casa generalizia in Menzingen (Basilea-Svizzera) e viene autorizzato il trasferimento a favore della medesima di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 611.450, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1940-XVIII

LEGGE 20 marzo 1940-XVIII, n. 384.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, concernente l'istituzione del Commissariato generale per la pesca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, concernente l'istituzione del Commissariato generale per la pesca.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 20 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SERENA — TASSINARI — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 15 aprile 1940-XVIII, n. 385.

Norme esecutive della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, per la sistemazione in ruolo degli squadristi in servizio presso l'Amministrazione aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, sulla sistemazione degli avventizi « squadristi » in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri enti pubblici;
Vista la legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati non di ruolo e i salariati giornalieri o temporanei in servizio presso l'Amministrazione aeronautica con mansioni impiegatizie o di subalterni, assunti anteriormente alla data del 23 marzo 1939-XVII, che abbiano la qualifica di « squadrista » ed abbiano od avranno prestato servizio civile continuativo, per almeno due anni, saranno sistemati nei vari ruoli dei gruppi *A*, *B*, e *C* o dei subalterni del personale civile della Regia aeronautica, salva l'applicazione dell'art. 3 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, con le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Agli effetti del computo del periodo di servizio continuativo richiesto dall'art. 1 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, sono considerati per intero i servizi prestati, senza soluzione di continuità, presso altre amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, esclusa l'Amministrazione ferroviaria.

Non sono invece valutabili i servizi eventualmente prestati presso Amministrazioni diverse dalle statali.

L'allontanamento dal servizio determinato da richiamo alle armi per mobilitazione o per arruolamento volontario di guerra in Africa Orientale Italiana o in Spagna non costituisce interruzione.

Per i salariati giornalieri non costituisce interruzione, ai fini del computo dei due anni di cui è cenno nell'articolo precedente, il licenziamento per scadenza del periodo massimo di tre mesi per le assunzioni in tale categoria, in quanto il licenziamento è seguito da immediata riconferma.

Art. 3.

1) Saranno collocati al grado iniziale del ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*):

coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal regolamento per gli impiegati civili dell'Amministrazione aeronautica, approvato con R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 875, per l'ammissione nella carriera amministrativa o di titolo equipollente ed abbiano od avranno esplicato, per almeno due anni, mansioni proprie del ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*).

2) Saranno collocati al grado iniziale del ruolo dei geofisici (gruppo *A*):

coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal regolamento di cui sopra per l'ammissione nella

carriera dei geofisici o di titolo equipollente ed abbiano od avranno esplicato, per almeno due anni, mansioni proprie del ruolo dei geofisici.

3) Saranno collocati al grado iniziale del ruolo del personale di Ragioneria (gruppo *B*):

coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal regolamento di cui sopra per l'ammissione nella carriera del personale di ragioneria o di titolo equipollente ed abbiano od avranno esplicato, per almeno due anni, mansioni proprie del ruolo del personale di ragioneria.

4) Saranno collocati al grado iniziale del ruolo dei capitecnici (gruppo *B*) o del ruolo dei disegnatori tecnici per le costruzioni aeronautiche (gruppo *B*):

coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal regolamento di cui sopra per l'ammissione nella carriera dei capitecnici o dei disegnatori tecnici per le costruzioni aeronautiche o di titolo equipollente ed abbiano od avranno esplicato, per almeno due anni, mansioni proprie del ruolo dei capitecnici e dei disegnatori tecnici per le costruzioni aeronautiche.

5) Saranno collocati al grado iniziale del ruolo dei geometri (gruppo *B*):

coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal regolamento di cui sopra per l'ammissione nella carriera dei geometri o di titolo equipollente ed abbiano od avranno esplicato, per almeno due anni, mansioni proprie del ruolo dei geometri.

6) Saranno collocati al grado iniziale del ruolo dei disegnatori tecnici per le costruzioni edili (gruppo *B*):

coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal regolamento di cui sopra per l'ammissione nella carriera dei disegnatori tecnici per le costruzioni edili o di titolo equipollente ed abbiano od avranno esplicato, per almeno due anni, mansioni proprie del ruolo dei disegnatori tecnici per le costruzioni edili.

7) Saranno collocati al grado iniziale del ruolo degli assistenti di aerologia (gruppo *B*):

coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal regolamento di cui sopra per l'ammissione nella carriera degli assistenti di aerologia o di titolo equipollente ed abbiano od avranno esplicato, per almeno due anni, mansioni proprie nel ruolo degli assistenti di aerologia.

8) Saranno collocati al grado iniziale del ruolo dei cartografi aerologisti (gruppo *B*):

coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal regolamento di cui sopra per l'ammissione nella carriera dei cartografi aerologisti o di titolo equipollente ed abbiano od avranno esplicato, per almeno due anni, mansioni proprie del ruolo dei cartografi aerologisti.

9) Saranno collocati al grado 12° del ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*):

coloro che abbiano od avranno esplicato, per almeno due anni, mansioni proprie del ruolo del personale d'ordine, o di gruppo superiore, sia che posseggano o non il titolo di studio prescritto per l'ammissione in carriera.

10) Saranno collocati al grado 12° del ruolo degli assistenti tecnici o del ruolo degli assistenti edili (gruppo *C*):

coloro che abbiano od avranno esplicato, per almeno due anni, mansioni proprie del ruolo degli assistenti tecnici o degli assistenti edili, o di gruppo superiore, sia che posseggano o non il titolo di studio prescritto per l'ammissione in carriera.

11) Saranno collocati al grado iniziale del ruolo speciale dei direttori di aeroporto civile, con contratto quinquennale di prestazione d'opera:

coloro che abbiano od avranno esplicato, per almeno due anni, mansioni proprie del ruolo dei direttori di aeroporto civile.

12) Saranno collocati al grado iniziale del ruolo del personale subalterno:

coloro che abbiano od avranno esplicato, per almeno due anni, mansioni proprie del ruolo dei subalterni.

In corrispondenza del numero degli « squadristi » immessi nei ruoli di cui ai numeri 2, 7, 8 e 10 del presente articolo, saranno lasciati scoperti altrettanti posti nel grado iniziale dei ruoli ingegneri ed assistenti tecnici del Corpo del Genio aeronautico, o, comunque, di altri ruoli militari.

Art. 4.

I provvedimenti di sistemazione avranno decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° luglio 1939-XVII, per coloro che alla data medesima avevano compiuto il richiesto biennio di servizio computato nei modi indicati nel precedente articolo.

Per coloro, invece, che avranno compiuto o compiranno detto periodo posteriormente al 1° luglio 1939-XVII, il provvedimento di sistemazione avrà decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del biennio di servizio richiesto.

Art. 5.

La sistemazione in ruolo degli « squadristi » verrà effettuata per gli impiegati e per gli agenti subalterni, in base a graduatoria di merito, da formularsi dai rispettivi Consigli di amministrazione in relazione all'anzianità ed ai titoli di servizio espressi in coefficienti fissi numerici.

Una prima graduatoria di merito verrà formata fra gli « squadristi » che hanno compiuto il prescritto biennio di servizio anteriormente al 1° luglio 1939-XVII.

Le successive graduatorie verranno formate man mano che gli altri « squadristi » compiranno il biennio di servizio, di modo che in ciascuna graduatoria di merito verranno compresi tutti gli « squadristi » che avranno compiuto detto biennio sotto la stessa data.

È tuttavia in facoltà dell'Amministrazione di procedere, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, alla sistemazione degli « squadristi » in possesso dei prescritti requisiti che hanno od avranno presentato regolare domanda, corredata dei prescritti documenti, ancor prima della scadenza dei termini previsti dall'art. 3 della legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3.

In tali casi, però, la sistemazione verrà effettuata con riserva di anzianità rispetto a coloro che potrebbero eventualmente avere diritto di precedenza nel ruolo; ma l'attribuzione dei posti vacanti verrà disposta successivamente secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito.

Art. 6.

Il servizio non di ruolo effettivamente prestato a termine dell'art. 2 del presente decreto, nonchè quello prestato in soprannumero a norma dell'art. 4 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, è utile ai fini del compimento del periodo di esperimento previsto dall'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Art. 7.

Per il riconoscimento del diritto di sistemazione, l'avventizio « squadrista » deve presentare al Ministero dell'aeronautica — Direzione generale dei personali civili e degli affari generali — regolare domanda in carta da bollo, corredata dei documenti indicati dall'art. 2 della legge 20 maggio

1939-XVII, n. 782 (sostituito dall'art. 1 della legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3) e debitamente legalizzati, entro i termini prescritti dall'art. 3 della legge 4 gennaio 1940-XVIII, numero 3.

Art. 8.

Qualora il personale non di ruolo, avente titolo alla sistemazione ai sensi dell'art. 1 delle presenti norme, non possa conseguire la sistemazione presso l'Amministrazione aeronautica, per mancanza della categoria e del ruolo cui il personale in questione può aspirare in relazione al titolo di studio posseduto e alle mansioni esercitate, il personale medesimo può ottenere tale sistemazione presso altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, all'infuori della Amministrazione ferroviaria.

A tal fine, gli interessati dovranno presentare, nei termini prescritti dall'art. 3 della legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, domanda all'Amministrazione aeronautica, che provvederà a trasmetterla alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esame e le determinazioni della apposita Commissione, corredata dei rapporti e delle notizie che la Commissione stessa stabilirà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, foglio 33. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 aprile 1940-XVIII, n. 386.

Autorizzazione al comune di Chieti a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1941 le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per la classe D.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 7 novembre 1935-XIV, n. 2034, con cui, ai sensi dell'art. 27 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, il comune di Chieti, appartenente alla classe *E* agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo, fu autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1937-XVI le imposte stesse, con la tariffa della classe superiore *D*;

Vista la deliberazione 3 novembre 1937, n. 1971, con la quale il Comune suddetto chiede di poter mantenere ulteriormente in applicazione la tariffa della classe superiore *D*;

Udita la Commissione centrale per la finanza locale;

Ritenuta l'opportunità di limitare l'autorizzazione fino a tutto l'anno 1941;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Chieti è autorizzato a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1941 le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per la classe *D*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 421, foglio 29. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 febbraio 1940-XVIII, n. 387.

Autorizzazione alla Galleria nazionale d'Arte moderna e contemporanea ad accettare un legato.

N. 387. R. decreto 22 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Galleria nazionale d'Arte moderna e contemporanea viene autorizzata ad accettare il legato col quale l'ing. Soldiero Virginio Morelli lascia allo Stato il ritratto della propria madre, Virginia Villari, opera di Domenico Morelli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 14 marzo 1940-XVIII, n. 388.

Dichiarazione di monumento nazionale della casa in Vignola ove nacque Lodovico Antonio Muratori.

N. 388. R. decreto 14 marzo 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la casa in Vignola ove nacque Lodovico Antonio Muratori, viene dichiarata monumento nazionale.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 20 marzo 1940-XVIII, n. 389.

Erezione in ente morale della Fondazione « Prof. Massimo Piccinini », con sede in Viadana (Mantova).

N. 389. R. decreto 20 marzo 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Fondazione « Prof. Massimo Piccinini », con sede in Viadana (Mantova), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 390.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci » di Napoli.

N. 390. R. decreto 11 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci » di Napoli viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 18 aprile 1940-XVIII, n. 391.
Nomina del Cons. naz. ing. Rodolfo Vecchini a consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

N. 391. R. decreto 18 aprile 1940-XVIII, col quale, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, viene nominato consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato il Consigliere nazionale ing. Rodolfo Vecchini.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Stelluccia » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 10 novembre 1939-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Masseria Stelluccia » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Russore Girolamo fu Carlo, foglio di mappa 2, part. 20 per la superficie di ettari 1.31.03 con la rendita imponibile di L. 91,72.

Detto fondo confina: con la proprietà Morelli Domenico e Maria fu Bernardino, con la strada comunale degli Schiavi, con la proprietà Parente Filomena e Giovannina di Francesco;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 29 marzo 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Stelluccia » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2000 (duemila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1940-XVIII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 102. — D'ELIA

(1871)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 maggio 1940-XVIII.
Scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Rovigo.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione della legge medesima;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre il Monte di credito su pegno di Rovigo, con sede in Rovigo, alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'anzidetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Rovigo, con sede in Rovigo, sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1837)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 maggio 1940-XVIII.
Nomina di un membro del Consiglio generale del Banco di Napoli.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Visto l'art. 9 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto del 30 aprile 1938-XVI;
Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1938-XVI con il quale venne costituito il Consiglio generale del Banco di Napoli;
Considerato che il gr. uff. ing. Antonio Pucci, membro del Consiglio generale del predetto Banco in rappresentanza della provincia di Reggio Calabria è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale della corporazione di Reggio Calabria in data 21 febbraio 1940-XVIII con la quale è stata proposta una terna di nominativi per la scelta del rappresentante della provincia di Reggio Calabria nel Consiglio generale del Banco di Napoli;

Decreta:

Il generale Fortunato Sandicchi fu Giovanni Battista è nominato membro del Consiglio generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, in rappresentanza della provincia di Reggio Calabria, per il triennio in corso.

Roma, addì 10 maggio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1836)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1940-XVIII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Circolo agricolo cooperativo di Gemona e sua fusione nel Consorzio agrario provinciale di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;
Visto il proprio decreto 5 giugno 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 1939-XVII col quale il Consorzio enti agrari del Friuli veniva trasformato in ente morale e riconosciuto come Consorzio agrario provinciale della provincia di Udine;

Decreta:

Art. 1.

Il Circolo agricolo cooperativo di Gemona è dichiarato trasformato in ente morale ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

Il Circolo agricolo cooperativo di cui al precedente articolo è fuso ai sensi dell'art. 1, 2° comma, della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Udine.

Art. 3.

La fusione di cui al precedente articolo avrà luogo previo accertamento delle attività e delle passività del Circolo agricolo cooperativo di Gemona alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di esso Circolo approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Udine.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività del Circolo agricolo fuso è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Su proposta del Consorzio agrario provinciale di Udine il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dal Circolo agricolo cooperativo di Gemona al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Udine nei riguardi della cessata attività del Circolo agricolo cooperativo di cui all'art. 1.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Udine è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Udine nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 10 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(1844)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazione all'elenco « B » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI ANCONA

1) Registro delle ditte n. 3341 - *Russi & C.* Ancona, via A. Saffi n. 16. Sede e stabilimento in Ancona, via A. Saffi n. 16 e filiali a Roma, Forlì, Perugia, Rimini, Frosinone, Lanciano; dipendenti numero 309; industriale e commerciale: prodotti chimici, farmaceutici e affini; società in accomandita semplice di cui sono soci accomandatari Vito, Raffaele, dott. Giacomo; tutti del fu Davide Russi, cittadini italiani di razza ebraica.

(1853)

Variazione all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI MODENA

A modifica di quanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del giorno 14 novembre 1939-XVIII, n. 264, si informa che il cittadino italiano di razza ebraica Salvatore Donati fu Mandolino, già socio accomandatario e gerente della Società « Conceria Pellami di Modena », società in accomandita semplice corrente in Modena, con rogito Diena in data 30 agosto 1939-XVII agli atti del Consiglio provinciale delle corporazioni di Modena, è stato sostituito nella detta carica di gerente dall'ariano rag. Bianchi Giuseppe fu Vittorio, per cui detta Società non deve più annoverarsi tra le ditte comprese nell'elenco C) delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

(1854)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 maggio 1940-XVIII - N. 109

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	63,35
Francia (Franco)	—	35,90
Svizzera (Franco)	445,43	433,65
Argentina (Peso carta)	—	4,35
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	16,10
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	64,07
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	306,75	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	43,37
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,4683	—
Olanda (Fiorino)	10,4712	—
Polonia (Zloty)	360 —	—
Portogallo (Scudo)	—	0,6320
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,68
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	69,225
Id. 3,50 % (1902)	68,375
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	88,975
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	63,85
Id. Id. 5 % (1936)	90,05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,325
Buoni novennali 5 % Scadenza 1941	99 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,60
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,475
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 159

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numeri ordinali portati dalle ricevute: 281, 282, 283, 284 — Data: 1° gennaio 1940 — Ufficio che rilasciò le ricevute: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Sabia Rocco-Donato fu Vito-Donato — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 400, L. 200, L. 300, L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3212 — Data: 21 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Terrasi Giuseppe fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2343 — Data: 13 ottobre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Salvaggio Antonio fu Santo — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11164 — Data: 10 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Palmeri Leonardo di Giovanni — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50672 — Data: 20 dicembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Srà Vittorio fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2349 — Data: 22 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Cosenza — Intestazione: Talarico Alberico fu Carlo — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4829 — Data: 30 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Pitarresi Salvatore fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2053 — Data: 30 settembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Arnone Carmelo fu Francesco — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11903 — Data: 1° giugno 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Candido Rosina fu Giov. Battista — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 114 — Data: 20 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Caruso Antonina fu Vincenzo — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16515 — Data: 19 gennaio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Maccarone Umberto di Ernesto — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2360 — Data: 4 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Di Virgilio Amodio fu Sante — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 600.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

(1673) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento del tagliando semestrale di ricevuta di titoli del Consolidato 3,50 % (1906)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 157.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1940 relativa alla rendita Consolidato 3,50 % (1906) n. 732140, di annue L. 430,50, intestato a Milanone Armandina di Ettore.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1546)

Diffida per smarrimento di ricevuta del Consolidato 3,50 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 158.

E' stata presentata per la convalidazione una ricevuta semestrale al 1° luglio 1938, di L. 73,50, che l'esibitore afferma appartenere al certificato nominativo Cons. 3,50 %, n. 74188, dell'annua rendita di L. 147, intestato ad Aras Vincenzo fu Battista.

Poichè detta ricevuta semestrale è staccata dal relativo certificato, nè può identificarsi il numero del certificato a cui appartiene, a termini dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà al pagamento della somma predetta.

Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

(1544) *Il direttore generale*: POTENZA

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Rovigo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII n. 1279, per l'applicazione della legge medesima;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Rovigo, con sede in Rovigo;

Dispone:

Il rag. Enea Cavalieri è nominato commissario straordinario per l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Rovigo, con sede in Rovigo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1838)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 17 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della Regia aeronautica

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 29 aprile 1938, n. 875;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 24 marzo 1939-XVII, n. 72, col quale venne indetto il concorso per esame a 17 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della Regia aeronautica;

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 1° giugno 1939-XVII, n. 128, col quale i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto è stato prorogato fino al 30 giugno 1939-XVII;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1939-XVII, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso;

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1940-XVIII, col quale il consigliere della Corte dei conti Balducci gr. uff. dott. Gaetano è sostituito nella sua qualità di presidente della Commissione esaminatrice del concorso anzidetto dal consigliere della Corte dei conti Merlino gr. uff. dott. Federico;

Visto il decreto Ministeriale 8 marzo 1940-XVIII, col quale veniva sostituito nella Commissione esaminatrice di cui sopra il membro direttore generale Maggi gr. uff. avv. Carlo Mario con l'ispettore generale Re gr. uff. dott. Eugenio;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti tutti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso per 17 posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della Regia aeronautica (gruppo B, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 1° marzo 1939-XVII:

1° Fusco Michele	con punti	94,33	su 100
2° Scatozza Vincenzo	»	84 —	»
3° Parodi Giuseppe, sottotenente di complemento	»	83,66	»
4° Tropea Vincenzo, celibe	»	83,66	»
5° Casciani Virgilio	»	83 —	»
6° Ursini Guglielmo	»	82,33	»
7° Morelli Antonio	»	81,66	»
8° Scollo Giuseppe, celibe, nato il 25 maggio 1912	»	80,33	»
9° Massari Ezio, celibe, nato il 14 febbraio 1918	»	80,33	»
10° Milia Natale	»	80 —	»
11° Ercoli Renato	»	78,66	»
12° Venturi Silvio	»	78,33	»
13° Chiantone Mario, sottotenente di complemento	»	77,66	»
14° Barone Giuseppe, celibe	»	77,66	»
15° Bottini Guido, ex combattente	»	77,33	»
16° Caporilli Filiberto, tenente di complemento	»	77,33	»
17° Grossi Gino, celibe	»	77,33	»
18° Spampinato Saverio	»	77 —	»
19° Barbalarga Giorgio	»	76,66	»
20° Mulieri Angelo	»	76,33	»
21° Maglietta Tommaso	»	75,33	»
22° Pallotta Carlo	»	75 —	»
23° Papale Giuseppe, ex combattente O.M.S.	»	74,33	»
24° Giuliani Roberto, sottotenente di complemento	»	74,33	»
25° Capozzi Edmondo, coniugato, nato il 31 gennaio 1905	»	73,33	»
26° Carbognin Giunio, coniugato, nato il 21 ottobre 1909	»	73,33	»
27° Proto Eugenio	»	71 —	»
28° Petrarulo Michele	»	70 —	»
29° Bosco Dante	»	68 —	»

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
PRICOLO

(1864)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.